

STATUTO

“Fondazione De Agostini Ente Filantropico del terzo settore”

Articolo 1 Costituzione-Sede

È costituita una fondazione denominata

“Fondazione De Agostini Ente Filantropico del terzo settore”,
con sede in Novara, Via Giovanni da Verrazano, 15. Gli uffici potranno essere siti sia a Novara che a Milano onde poter svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni di supporto alla Fondazione stessa.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Articolo 2 Scopi

La Fondazione ha lo scopo di promuovere e favorire concrete iniziative di beneficenza e di promozione sociale e culturale nonché di assistenza sociale e sanitaria atte a consentire la crescita e lo sviluppo di una collettività rispettosa dei valori della solidarietà ed attenta alle esigenze delle persone e della comunità.

Per la realizzazione di tali finalità la Fondazione si propone di svolgere, in via principale, attività di beneficenza ed erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Con specifico riferimento a quest'ultima attività di interesse generale, la Fondazione intende promuovere e favorire iniziative nei seguenti settori di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

- a) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e

- successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- e) formazione universitaria e post-universitaria, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - g) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera k), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - h) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - i) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - j) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi lavorativi, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - k) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - l) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - m) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - n) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - o) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera w), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

- p) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera y), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- q) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera z), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Articolo 3

Attività diverse, secondarie e strumentali

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente. A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti;
- c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- d) promuovere e gestire interventi in campo socio-assistenziale in aree geografiche specifiche;
- e) promuovere e organizzare seminari e corsi di formazione specifici per i settori d'interesse della Fondazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, le imprese, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- f) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
- g) istituire premi e borse di studio;
- h) sostenere, anche con contributi economici, soggetti operanti nei settori d'attività della Fondazione;
- i) promuovere e sostenere con ogni mezzo, anche all'interno delle società del Gruppo De Agostini, la diffusione della cultura del no profit e della donazione, anche nel contesto di un'attività di sostegno di *gift matching program*;
- j) istituire archivi, banche dati, biblioteche nonché centri di studio con le relative strutture;
- k) incrementare il patrimonio culturale, scientifico e storico della Fondazione, sia esso materiale sia esso immateriale;
- l) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche col riferimento al

settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
m) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che la Fondazione potrà svolgere è il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 4

Ambito Territoriale

La Fondazione svolge la propria attività nel territorio novarese, in Italia e all'estero.

Articolo 5

Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi della normativa vigente.

Articolo 6

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti, da altre società del Gruppo De Agostini o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

La Fondazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine, è in ogni caso vietata la distribuzione indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate.

Nella gestione del patrimonio dovranno essere osservati i principi di trasparenza, eticità e correttezza, e rispettati i criteri di efficienza nella gestione con attenzione all'ottenimento di buoni risultati di gestione e di contenimento dei relativi costi.

I medesimi principi di trasparenza, eticità, correttezza ed efficienza dovranno essere osservati nella raccolta di fondi e risorse in genere, nonché nella destinazione e nelle modalità di erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del presente Statuto. In particolare, le iniziative promosse dalla Fondazione sono approvate dal Consiglio di Amministrazione sulla base di: a) indirizzi

strategici e obiettivi da perseguire; b) priorità e strumenti di intervento; c) settori, ambiti e aree geografiche di intervento; d) ammontare complessivo delle risorse da destinare all'attività istituzionale e la ripartizione delle stesse tra i settori di intervento. La Fondazione sceglierà autonomamente i progetti da sostenere e i soggetti con cui collaborare.

Articolo 7

Fondo di Gestione e destinazione delle rendite

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o da persone od imprese private;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dal Fondatore, dalle altre società del Gruppo De Agostini e da soggetti terzi;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 8

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di dicembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 giugno successivo il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri della Fondazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio di Amministrazione, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, redatto secondo i criteri previsti dalla normativa vigente.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, dal Vice Presidente o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il

potenziamento dell'attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve comunque denominate durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 9 Fondatore

È Fondatore De Agostini S.p.A.

Qualora il Fondatore addivenga per qualsiasi motivo al proprio scioglimento ovvero proceda ad aggregarsi ad altri soggetti, esso designerà i soggetti od il soggetto destinato ad esercitare le prerogative ad esso medesimo spettante ai sensi del presente statuto.

Articolo 10 Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ed il Vicepresidente della Fondazione;
- il Segretario Generale;
- l'Organo di Controllo.

Articolo 11 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri compreso tra cinque e nove, tutti nominati dal Fondatore.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per un massimo di tre esercizi e possono essere rinominati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione, e se nominati decadono, coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione risulti composto da meno di cinque membri, esso dovrà intendersi decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare, provvede a:

- approvare la relazione del Presidente sull'attività della Fondazione e sulle linee generali del suo sviluppo;
- individuare i settori di interesse della Fondazione;
- delegare ai singoli Consiglieri specifici compiti e mansioni, determinandone all'atto della nomina poteri di firma e di spesa;
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
- approvare il regolamento della Fondazione;

- nominare, al proprio interno, uno o più Vice Presidente, con gli stessi poteri, facoltà e durata nella carica previste o attribuite al Presidente;
- istituire su proposta del Segretario Generale comitati tecnici e consultivi per singoli progetti e/o settori di attività;
- nominare il Segretario Generale;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 14 D. Lgs. 117/2017, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte, qualora statutariamente previste.

Le deliberazioni riguardanti l'approvazione del regolamento della Fondazione, la nomina dei Vice Presidente, le modificazioni dello statuto, e lo scioglimento della Fondazione sono validamente assunte previo consenso del Fondatore.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire il Comitato esecutivo, determinandone numero dei membri, funzioni e poteri all'atto della nomina.

Articolo 12

Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno due volte all'anno dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei inoltrati almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti espressi, prevale il voto di chi presiede.

I consiglieri possono partecipare alle riunioni del Consiglio anche in video e teleconferenza.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente più anziano. In caso di assenza del Presidente e dei Vice Presidente, la riunione deve essere aggiornata.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Articolo 13

Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Fondatore e presiede il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente resta in carica tre esercizi e può essere confermato.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Egli può delegare singoli compiti ai Vice Presidente.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, egli è sostituito a tutti gli effetti, a rotazione, dal Vice Presidente.

Articolo 14

Comitato Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare un Comitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti, ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione. Il Comitato Scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione e il Segretario Generale della Fondazione, una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere. I membri del Comitato Scientifico durano in carica tre anni e possono essere confermati. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca. Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione. Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa, senza diritto di voto, il Segretario Generale.

Articolo 15

Presidente d'Onore della Fondazione

Il Consiglio di Amministrazione può conferire la carica di Presidente d'Onore a un'eminente personalità che, per ruoli ricoperti, per riconosciuto prestigio, per attività svolte, impersoni i principi e le finalità della Fondazione. Tale carica viene conferita a titolo onorifico e non implica alcun ruolo direttivo o esecutivo.

Il Presidente d'Onore ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16

Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, resta in carica tre esercizi e può essere confermato.

All'atto della nomina del Segretario, il Consiglio di Amministrazione determina natura, compenso e qualifica del rapporto. La carica di Segretario Generale è compatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione. Nel caso che il Segretario sia componente del Consiglio di Amministrazione, la decadenza da Consigliere comporta la decadenza dalla carica di Segretario.

Il Segretario Generale provvede, nell'ambito dei piani, dei progetti, delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di Amministrazione e di concerto con il Presidente:

- all'analisi e selezione dei progetti da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione, nel rispetto dei criteri di economicità ed efficienza;
- più in generale, a porre in essere tutti gli atti di gestione ordinaria della Fondazione, nell'ambito dei poteri definiti dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17

Organo di Controllo

L'organo di controllo può essere collegiale o monocratico.

Ove venga nominato un organo di controllo collegiale, questo si compone di tre membri effettivi e due supplenti – tra i quali almeno un effettivo e un supplente scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile – di cui uno con funzione di Presidente, tutti nominati dal Fondatore.

Ove venga nominato un organo di controllo monocratico, questo deve appartenere ad una delle categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'organo di controllo vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo, di bilancio d'esercizio ed eventualmente di bilancio sociale, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lg. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del medesimo decreto.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e deliberazioni dell'organo di controllo.

I membri dell'organo di controllo restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

L'organo di controllo, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, esercita altresì la revisione legale dei conti, laddove ciò sia richiesto per legge o ritenuto opportuno.

Articolo 18

Foro competente

Ogni eventuale controversia relativa alla interpretazione, esecuzione e validità al presente Statuto, sarà soggetta alla competenza territoriale esclusiva del Foro di Novara.

Articolo 19

Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri Enti del terzo settore di natura non commerciale che perseguano finalità analoghe, sentito il Fondatore e a seguito del parere favorevole dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017 (ove istituito), ovvero di altro ufficio individuato dalla normativa pro tempore vigente.

Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

La Fondazione, sentito il Fondatore e a seguito di parere favorevole dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D. Lgs. 117/2017 (ove istituito), ovvero di altro ufficio individuato dalla normativa pro tempore vigente, può fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in o con altri enti del Terzo settore di natura non commerciale, che perseguono gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 20

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Resta inteso che la denominazione "Ente Filantropico del terzo settore" e le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/trasmigrazione della Fondazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o la Fondazione vi sarà iscritta o trasmigrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.